

Rubrica

## “Case mortuarie”: considerazioni sulla gestione in forma associata

di Sereno Scolaro

### Introduzione

Partendo dalla constatazione che i depositi di osservazione e, distintamente, gli obitori (cioè quanto l'art. 64 r.d. 8 giugno 1865, n. 2322 chiamava “case mortuarie”) siano degli impianti la cui disponibilità sul territorio fa carico a ciascun singolo comune <sup>(1)</sup>, oltretutto con la prescrizione della distinzione dei locali destinati all'una o all'altra delle funzioni, salvo che l'ammissibilità dell'uso promiscuo per i comuni fino a 5.000 abitanti, si giunge alla considerazione per cui non manchino (anzi siano decisamente diffuse) le situazioni nelle quali tali impianti non siano presenti. Astrattamente, si potrebbe constatare una situazione d'inadempimento, ma, tuttavia, la situazione che si registra sul territorio ha delle motivazioni che vanno tenute presenti. Se si considerano i casi in cui è obbligatorio l'uso dei depositi di osservazione, oppure degli obitori (tenendoli distinti o, anche e a maggiore ragione, ammettendo la possibilità della promiscuità delle due tipologie di locali, per i comuni in cui ciò sia ammissibile), si dovrebbe porre la domanda di quanti siano i casi nei quali tali impianti debbano essere utilizzati, nell'arco di un anno o, anche, di periodi temporali maggiori, emerge come la “domanda” di servizi (d'obbligo) non corrisponda proprio a principi di proporzionalità. Il ché, se non costituisce una giustificazione dal punto di vista formale, la costituisce almeno dal punto di vista sostanziale, lasciando comprendere come molti comuni non dispongano di

tali impianti (i quali, oltretutto, dovrebbero anche essere adeguati alle funzioni) in presenza di una rilevante sproporzione tra costi d'investimento e di esercizio e numero delle prestazioni che debbano essere assicurate. Il basso, o del tutto occasionale, livello di domanda produce, inoltre, anche la percezione dell'assenza di urgenza a provvedere. Oltretutto, tale sproporzione appare dilatata se la si collega alla percezione, del passato, per cui l'utilizzo degli impianti dichiarati, dalle norme, quali obbligatori comporti la loro gratuità o, meglio, l'onerosità a carico del bilancio comunale, impostazione che non è sempre sostenibile, ma solo quando vi sia una precisa disposizione, di rango primario, che imponga che l'onere sia a carico del bilancio comunale <sup>(2)</sup>.

Partendo dalla constatazione, tutta di fatto, della sproporzione tra impianti che dovrebbero essere comunque presenti e gestiti (ed in termini di adeguatezza) e “domanda”, non si può considerare, specie in epoca in cui i mezzi ed i modi di trasporto

<sup>(1)</sup> Per inciso, il capitolo VIII della circolare del Ministero dell'Interno n. 21169-8 del 30 settembre 1870 ne prescriveva la presenza in ogni cimitero.

<sup>(2)</sup> Se si fa riferimento all'epoca in cui vi era norma di rango primario, il testo unico della legge comunale e provinciale – art. 91 r.d. 3 marzo 1934, n. 383 – che individuava le spese obbligatorie, si rinveniva come, nell'ambito, tra le spese obbligatorie vi fossero: ... (omissis) ... b) Spese generali: ... (omissis) ... 5° manutenzione e custodia dei sepolcreti di guerra e delle sepolture militari esistenti nei cimiteri civili, salvo rispettivamente i rimborsi e i contributi a carico dello Stato; ... (omissis) ... c) Pulizia locale, sanità ed igiene: ... (omissis) ... 11° trasporto dei cadaveri al cimitero, provvista di casse funebri; ... (omissis) ... 14° costruzione, manutenzione ed esercizio delle opere di provvista di acqua potabile, delle fognature e dei cimiteri ... (omissis) ..., in cui è difficile collocare questo di tipo di impianti e di prestazioni di servizio.

non siano più quelli ottocenteschi, come le funzioni, d'obbligo, a cui rispondono i depositi di osservazione e gli obitori possano trovare ragionevolmente una collocazione in ambito tendenzialmente di bacini territoriali sovra comunali in moltissime realtà, salvi, forse, i casi dei comuni di maggiore dimensione (nei quali vi può essere proporzione rispetto alla "domanda" di prestazioni). Ma, tolte le grandi città (e si dovrebbero considerare anche le situazioni dei piccoli e medi comuni presenti in prossimità delle grandi città), in genere si tratta di impianti e di servizi che, nei limiti dell'obbligo, comportano una dimensione territoriale generalmente eccedente quella del singolo comune, cioè una dimensione territoriale che possa definirsi quale ambito territoriale ottimale. Ciò pone la necessità, o l'opportunità, di valutare se e in quale misura possa, allo stato attuale della legislazione, farsi ricorso ad alcune delle forme associative delle quali possono avvalersi i comuni nell'esercizio di tali servizi.

#### Le forme associative

Le forme associative considerate dal testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., sono più di una e, precisamente: A) le *Convenzioni* al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati (art. 30); B) i *Consorti* per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni (art. 31); C) le *Unioni di comuni*, le quali sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza (art. 32). In questo quadro, andrebbe ricordato, anche, come, al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse <sup>(3)</sup>.

A prescindere dalle diverse tipologie di forme associative, ma anche delle loro singole peculiarità e strumenti di cui ciascuna di esse possa avvalersi (nonché del fatto che due di queste costituiscono enti di secondo livello rispetto ai comuni che ne danno origine, pur se sprovvisti delle prerogative proprie dei comuni, i quali, oltretutto, costituiscono uno dei livelli di governo considerati all'art. 114 Cost.), si deve considerare come nelle tre tipologie si abbiano riguardo a "funzioni" e "servizi" (Convenzioni), a "servizi" (ma anche l'esercizio associato di "funzioni") (Consorti), a "funzioni" (Unioni di comuni). Si nota come la coppia "funzioni" e "servizi" giochi, con vario peso, nelle tre tipologie.

<sup>(3)</sup> A questo proposito merita citazione l'art. 35 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

#### I servizi "comunali"

Ciò porta a considerare, per altro, l'esistenza di un elemento comune, quello per il quale debba trattarsi di funzioni e di servizi "comunali": apparentemente, l'indicazione potrebbe apparire inutile, se non fosse per il fatto che il comune, oltre ad avere la titolarità delle funzioni che gli sono proprie (art. 13 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.), ha, anche, la "gestione" di alcuni servizi di competenza dello Stato (art. 14 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.), rispetto a cui vanno segnalate alcune caratteristiche: a) sono classificati come "servizi", b) la competenza (e non solo l'interesse) è di un diverso livello di governo <sup>(4)</sup>, c) vi è distinzione tra competenza e gestione, d) l'esercizio delle funzioni rispetto a questi servizi è esercitato dal sindaco, ma non quale rappresentante legale del comune, ma in quanto Ufficiale del Governo. Da quanto precede, consegue che il ricorso alle forme associative sia sempre e comunque escluso per i servizi di competenza dello Stato considerati dall'art. 14 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

La questione merita di essere posta in considerazione del fatto per cui molte delle fasi, specie nell'ambito dell'attività funebre più che in quella cimiteriale, vedono un intreccio di funzioni ed attività che rientrano alcune nell'ambito dei servizi comunali, altre nell'ambito dei servizi di competenza dello Stato, non senza sottovalutare aspetti organizzativi che possono indurre a fraintendimenti di ruolo: si pensi al caso dei piccoli comuni, ma anche dei medi, in cui le funzioni di stato civile (per considerare solo uno dei servizi di competenza dello Stato, quello maggiormente attinente) sono frequentemente assolte dal medesimo personale (e assicurate dalla medesima struttura organizzativa) che assolve anche a funzioni di polizia mortuaria, che rientrano tra le funzioni comunali. Non solo, ma si deve anche considerare come il Regolamento di stato civile (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396) preveda (per "trascinamento" da lontane origini storiche ri-

<sup>(4)</sup> Oltretutto, dopo le modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione, tali servizi risultano, tutti, compresi nell'ambito della competenza legislativa - esclusiva - dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2 Cost., con le conseguenze per cui i comuni, gestori, non hanno potestà, neppure regolamentare (ma neanche amministrativa), nelle materie concernenti i servizi di competenza dello Stato, assumendo, per molti versi, il ruolo di "uffici periferici dello Stato" (limitatamente all'esercizio delle funzioni connesse ai servizi di competenza dello Stato), anche se, alla fin fine, la situazione può essere riassunta, prosaicamente, nel fatto che i comuni sono tenuti agli oneri di funzionamento di tali servizi, fermi restando i poteri legislativi, regolamentari e di emanazione di istruzioni amministrative ed operativa in capo al soggetto "competente", cioè allo Stato.

spetto a cui potrebbe risultare ridondante l'approfondimento) in capo all'Ufficiale dello stato civile una competenza che non attiene al servizio di stato civile (quelle <sup>(5)</sup> di cui all'art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396) quanto alle funzioni di polizia mortuaria. In questo caso, la funzione, di polizia mortuaria, è estranea alle funzioni di stato civile, inteso come servizio e qualificabile nell'ambito delle disposizioni di cui agli artt. 449 e ss. C.C. e all'art. 5 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, ma ciò non di meno è di competenza della figura dell'Ufficiale dello stato civile. Ciò dimostra lo stretto intreccio tra le due funzioni e le due materie, al punto che non sempre è agevole districarsi tra servizi "comunali" e servizi di competenza dello Stato, il che non è secondario ai fini della valutazione dell'ammissibilità dell'eventuale ricorso a forme associative.

Ritornando alle funzioni che spettano (cioè che sono proprie e non di altri, magari solo esercitate dai comuni) ai comuni, non guasta ricordare come, accanto alla definizione sostanzialmente "in negativo" (cioè che non è attribuito, dalla legge, ad altri soggetti) dell'art. 13, comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., il suo comma 2 sottolinei l'esigenza qui già considerata, cioè la finalizzazione all'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia, dove la questione dell'ambito territoriale ottimale viene vista sia in termini sub-comunali, sia in termini sovra-comunali, caso questo che, oltre a considerare la cooperazione tra più comuni, include anche la cooperazione con altro livello di governo, la provincia <sup>(6)</sup>.

### Le questioni che andrebbero affrontate

Nell'eventualità di un ricorso a forme associative, va da sé che debbano essere affrontate alcune questioni, specie se esse assumano la forma di enti di secondo livello (ConSORZI ed Unioni di comuni), ma

<sup>(5)</sup> Il plurale è del tutto necessario, in quanto la norma di riferimento considera, distintamente, tre autorizzazioni delle quali due commesse alla titolarità dell'Ufficiale dello stato civile e la terza alla titolarità di quanti esercitano le funzioni di cui all'art. 107, comma 3, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. (con ciò sollevando dubbi sugli effetti di talune leggi regionali che sembrerebbero avere voluto pervenire ad un'attribuzione di competenze anche in questa materia in capo all'Ufficiale dello stato civile, risultato dichiarato che, forse, è stato raggiunto, per la formulazione utilizzata, solo in una, o forse due, regioni.

<sup>(6)</sup> Per le funzioni delle province si fa rinvio all'art. 19 testo unico, mentre per i compiti (di programmazione) all'art. 20 del testo unico, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

prima appare utile andare a valutare quali possano i servizi di competenza comunale in questo ambito.

Il primo servizio da poter considerare è quello da cui si è partiti, cioè l'impianto ed esercizio di depositi di osservazione ed obitori a livello sovra-comunale, o inter-comunale. A questa ipotesi, si potrebbero aggiungere altri, ma ciò, probabilmente, rischierebbe di essere dispersivo, per cui ci si limita a considerare come, oltre a questi due impianti, se ne possa considerare un altro che presenta caratteristiche molto prossime (e, forse, perfino esasperate), cioè quanto previsto dall'art. 15 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che, per più ordini di ragioni, sembra già essere un impianto con caratteristiche di bacino, specie considerando come l'individuazione dei depositi di osservazione ed obitori che debbano essere dotati di celle frigorifere (dimensionate, quantitativamente, su dati bacini di popolazione) derivi da un soggetto (oggi <sup>(7)</sup> esterno al comune, con la conseguenza che se vi debbano essere accolti cadaveri deceduti (o, residenti) in altri comuni, logica (e principi di legittimità dell'onere della spesa) vorrebbe che l'onere non possa gravare sul comune nel cui territorio insistono i depositi di osservazione ed obitori dotati di celle frigorifere. Per questo appare del tutto opportuno limitare l'esame delle questioni che un ricorso a forme associative dei depositi di osservazione ed obitori, o, per brevità e ricorrendo alla terminologia, già ricordata, del 1865, delle "case mortuarie" potrebbe apportare. Questa limitazione sembra dare per implicito il fatto che l'impianto e l'esercizio delle "case mortuarie" attenga alle funzioni comunali, in senso proprio, e non presenti relazioni di sorta con i servizi di competenza dello Stato di cui all'art. 14 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., cosa che risulta pacificamente sostenibile, in considerazione del fatto che i servizi di competenza dello Stato non possono eccedere quelli individuati dalla norma (o, successivamente, che siano attribuiti ai sensi dell'art. 14, comma 3), oltretutto per il fatto che un approccio estensivo comporterebbe un'incidenza sui bilanci dei comuni non derivante da norma di legge. E, considerato che si sta parlando di intenzionali limitazioni nel tentativo di approfondimento di questi aspetti, va anche trascurato di affrontare quale delle forme associative possa meglio prestarsi nel caso di

<sup>(7)</sup> Può essere interessante rilevare come, al momento dell'emanazione del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 285, le A.S.L. fossero associazioni obbligatorie di comuni (dato che l'art. 15, comma 2 cita esplicitamente quelle comprendenti più comuni) cioè enti strumentali dei comuni, risultando, allora, incongruo che un soggetto strumentale del comune rispetto a funzioni del comune potesse determinare oneri a carico dei comuni di cui l'A.S.L. (allora, ancora U.S.L.) era parte.

specie, anche sulla considerazione che la scelta della singola e specifica forma associativa non solo spetta a quanti abbiano rappresentanza popolare delle comunità locali interessate, ma anche possa fondarsi su specifiche valutazioni locali che possono tenere conto di differenti parametri.

Nel caso di una gestione in forma associativa delle "case mortuarie" si possono presentare due situazioni diverse, la prima quella in cui il defunto per cui debba utilizzarsi sia deceduto nel comune in cui si trova la "casa mortuaria", la seconda quella in cui il luogo di decesso sia in altro comune (per ragioni di semplicità si evita di considerare l'ipotesi che il decesso sia avvenuto in un comune estraneo all'esercizio della "casa mortuaria" in forma associata, cioè in comune terzo, dato che in tale evenienza alcuni aspetti potrebbero essere ricondotti alla seconda delle situazioni sopra considerate, mentre per gli aspetti di onerosità si sarebbe al di fuori delle prestazioni obbligatorie e conseguentemente forzatamente a titolo oneroso (anche se l'onerosità non importa di per sé gratuità, ma semplicemente obbligo di servizio).). La prima delle due situazioni considerate resta indifferente alla forma associativa, mentre la seconda pone la necessità di considerare alcuni aspetti.

Il primo, d'immediata percezione, riguarda il trasporto dall'abitazione che sia inadatta e pericolosa ai fini del periodo di osservazione o dalla pubblica via o altro luogo pubblico in cui sia avvenuto il decesso alla "casa mortuaria", nella specie situata in comune diverso. Poiché l'autorizzazione al trasporto spetta all'autorità comunale competente (art. 107, comma 3, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.) nel luogo di decesso, sulla base del principio, non derogabile, per cui la competenza al rilascio di un'autorizzazione amministrativa spetta all'autorità competente nel luogo in cui l'attività soggetta ad autorizzazione deve essere svolta<sup>(8)</sup>, al punto che il trasporto che avvenga senza la prescritta autorizzazione è sanzionato dall'art. 339 T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (e che costituiva reato penale fino all'entrata in vigore della L. 24 dicembre 1975, n. 706, ma che, in ogni caso, rimane oggetto di iscrizione nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui al testo unico approvato con

<sup>(8)</sup> Si trascurano le eccezioni a questa competenza che sono quelle individuate dagli art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dall'art. 3, comma 2 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, le quali, oltretutto, si collocano al di fuori dell'ambito qui considerato, nonché quelle, ammesse in via amministrativa, dal punto 5.2), lett. b) della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, da coordinare con i due (entrambi) periodi del suo precedente punto 5.1).

D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 e succ. modif.), va posta la questione se l'autorità competente, come sopra definita, debba essere necessariamente quella del comune di decesso o se questa funzione autorizzatoria possa essere individuata in autorità che costituisca organi della forma associativa. Tale questione non si pone per le Convenzioni, ma potrebbe porsi per i Consorzi o per le Unioni di comuni.

Considerando che le funzioni di autorizzazione attingono all'esercizio di una pubblica funzione da parte di una pubblica autorità (e il richiamo alla rilevanza penale del trasporto effettuato senza la debita autorizzazione non è stato casuale), essendo le forme associative modalità di esercizio di funzioni e/o di servizi, non è possibile individuare negli organi delle forme associative la legittimazione al rilascio di tale autorizzazione, non solo per quella che non l'ammette, ma altresì per quelle che vedono enti di secondo livello, in quanto questi ultimi non assurgono alla qualità di pubblica autorità, seppure abbiano natura di pubblica amministrazione<sup>(9)</sup>. Da cui consegue che le funzioni autorizzatorie rimangono comunque in capo ai comuni, mentre può pacificamente individuarsi nelle forme associative il titolo all'impianto e all'esercizio delle "case mortuarie", aspetto questo che induce anche a definire la regolazione dei rapporti economici tra i comuni che abbiano fatto ricorso a forme associative per questi servizi, in particolare nei casi in cui, residualmente, l'onere della loro fruizione venga a cadere, di diritto o di fatto, sui comuni di decesso (come nel caso dell'indigenza o del disinteresse da parte dei familiari) o costituisca esercizio di gestione d'affari (articoli dal 2028 a 2032 C.C.) e quindi, contabilmente, "anticipazione", fermo restando l'obbligo della ripetizione delle somme, inclusi gli interessi, da parte dei soggetti obbligati a sostenerne l'onere. Tale regolazione dovrebbe essere affrontata negli atti e strumenti attraverso cui i diversi comuni pervengono a fare ricorso ad una delle forme associative, poiché in difetto si determinerebbero possibili situazioni di contenzioso.

Con molta probabilità il fatto che le titolarità dell'esercizio delle funzioni pubbliche di autorizzazione non possono che permanere se non in capo ai singoli comuni, quali livelli di governo e titolari delle funzioni fondamentali loro commesse, anche dalla Costituzione, costituisce uno dei fattori per cui il ricorso a forme associative sia sostanzialmente assente nelle diverse realtà locali.

<sup>(9)</sup> Art. 1, comma 2 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modif.

## Conclusioni

Tuttavia, le varie motivazioni che possono essere addotte, magari solo come motivazioni di fatto, per la situazione esistente in cui le “case mortuarie” o non sono presenti (in tutti i comuni, presi singolarmente) o, quando siano presenti, risultino tenute spesso (va detto) in condizioni del tutto inadeguate<sup>(10)</sup>, non sono tali da costituire giustificazioni rispetto a veri e propri obblighi giuridici cui i comuni sono chiamati.

Uno degli elementi che possono risultare solutori è quello di prendere, seppure tardivamente, coscienza del fatto che l'utilizzo di tali impianti non può essere ricondotto ai soli casi dell'utilizzo d'obbligo (che difficilmente può costituire, di per sé, condizione di onerosità per il bilancio comunale), ma che le “case mortuarie” possono essere utilizzate anche al di fuori dei casi d'utilizzo d'obbligo; in altre parole, affinché si possa pervenire ad una proporzione tra costi d'investimento e di esercizio e “domanda” è necessario che l'utilizzo sia ampliato, ma perché ciò avvenga occorre che le “case mortuarie” siano non solo adeguate, ma presentino caratteristiche tali da divenire un servizio di qualità nell'ambito delle fasi che seguono il decesso e precedono la collocazione nel cimitero. In tale caso, essendo al di fuori dei servizi d'obbligo, non sussiste neppure alcuna delle condizioni, fondate od infondate che siano (e sono infondate) che hanno determinato, nel passato, la presupposizione dell'onere a carico del bilancio comunale, con la conseguenza che si tratta di servizi pubblici locali le cui tariffe (ma, a questo punto, si dovrebbe parlare di prezzi) di utilizzo sia determinare a misura non inferiore a quelle desumibili dall'art. 117 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.<sup>(11)</sup>, che importa, non solo la integrale coper-

tura dei costi, ma anche gli ammortamenti (e, si badi, tecnico-finanziari), nonché l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato (cioè, in altri termini, tale che vi sia un utile d'impresa).

Laddove i soggetti deputati ad assicurare queste funzionalità e questi servizi non provvedano rimarrebbe lo spazio unicamente ad iniziative di soggetti che, molto probabilmente, sono carenti di legittimazione ad intervenire in queste tipologie di servizi, ma che, in realtà locali, si stanno avviando ad assolvere ad un ruolo che è incompatibile con altre attività imprenditoriali in essere.

Non si tratta di costruire riserve o simili (atteggiamenti che appartengono ad un passato, lontano e dimesso, da tempo), quanto di prendere atto di precisi ruoli e funzioni che i comuni, anche in forma associata se lo ritengano, non possono non assolvere, a prescindere dal fatto che anche soggetti diversi vi provvedano o non vi provvedano. Se, nelle singole realtà locali, vi siano anche altri soggetti che intervengano, ammesso che sussistano le condizioni di legittimazione a farlo<sup>(12)</sup>, i comuni, a prescindere dalla forma di gestione (e, come noto, “forme di gestione” è ben più ampio delle sole forme associative precedentemente considerate), non dovranno fare altro che essere pienamente, per intima convinzione, adottare politiche gestionali rispettose della concorrenza e del mercato, in condizioni di piena parità di condizioni, di modo che siano gli utilizzatori a operare, del tutto liberamente, le scelte sul fatto di avvalersi delle “case mortuarie” comunali<sup>(13)</sup> o di terzi soggetti.

<sup>(10)</sup> Sorvolando, intenzionalmente, anche sulle confusioni terminologiche locali, a volte, tra i depositi di osservazione ed obitori con le camere mortuarie di singoli cimiteri, che assolvono a tutt'altre funzionalità e, anche queste, spesso in condizioni non proprio ideali.

<sup>(11)</sup> Che, per ragioni di chiarezza espositiva, si riporta testualmente:

*Art. 117 – Tariffe dei servizi.*

*1. Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:*

*a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;*

*b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;*

*c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;*

*d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.*

*2. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti.*

*3. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di società mista, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.*

<sup>(12)</sup> Legittimazione la cui regolazione rientra nella competenza legislativa – esclusiva – dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) Cost., aspetto che non andrebbe, mai, dimenticato o sottovalutato, in particolare da quanti debbano investire su queste iniziative.

<sup>(13)</sup> Per il qui impianto non si pone alcuna questione di legittimazione, essendo (dall'Unità d'Italia ...) impianti obbligatori in ogni comune, congiuntamente altresì, in dati casi, in termini di obbligo del loro utilizzo quali impianti comunali.